

Corte di cassazione, Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709

Pres. Vivaldi – Rel. D'Arrigo

*Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in legge n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC). (massima non ufficiale).*

(Omissis). FATTI DI CAUSA

Costituisce oggetto della procedura esecutiva n. 91063/96 pendente innanzi al Tribunale di Roma, cui sono state riunite quelle iscritte ai nn. 990 e 94029 del 2002, un immobile sito in (Omissis). Il medesimo immobile, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso"), è stato dapprima sequestrato dal medesimo Tribunale con decreto del 17 giugno 1998 e poi definitivamente confiscato con decreto del 14 giugno 2000, confermato in appello con decreto del 31 luglio 2001.

In ragione di quanto esposto, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e l'Agenzia del demanio (cui, in virtù del D.L. n. 4 del 2010, sarebbe succeduta in corso di causa l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei sequestrati e confiscati - ANBSC) depositavano, in data 17 luglio 2006, due distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., di identico contenuto, volti a far valere l'inopponibilità all'erario dei crediti e dei diritti reali di garanzia vantati sull'immobile dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e dalla Banca di Roma s.p.a. (cui ora, a seguito di molteplici passaggi e di cambi di denominazione, si è sostituita doBank s.p.a., nella qualità di mandataria della Arena NPL One s.r.l.).

Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva con decreto inaudita altera parte, confermato con ordinanza del 20 febbraio 2007. Avverso detta ordinanza era proposto reclamo, ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., in esito al quale il collegio, con ordinanza del 12 dicembre 2007, disponeva la sospensione della procedura esecutiva opposta.

Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2007, gli enti opposenti introducevano nel merito le due opposizioni di terzo. Le cause di merito

venivano rigettate dal Tribunale di Roma con le sentenze nn. 15768/2008 e 4654/2009, avverso le quale il MEF e l'ANBSC ricorrevano per la cassazione.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con due sentenze "gemelle" pubblicare con i nn. 10532 e 10533 del 2013, cassavano con rinvio i provvedimenti impugnati.

I giudizi venivano riassunti innanzi al Tribunale di Roma che, riunite le due cause, con sentenza n. 19994 del 2016, rigettava l'opposizione.

Avverso tale decisione il MEF e l'ANBSC hanno proposto nuovamente ricorso cassazione, articolato in sette motivi.

Hanno resistito con separato controricorso C.L. e doBank s.p.a.; quest'ultima ha depositato anche memorie *ex art. 378 c.p.c.*

#### DIRITTO

##### RAGIONI DELLA DECISIONE

(*Omissis*). 2. Una seconda questione preliminare riguarda il decorso del termine per impugnare e la tempestività dell'impugnazione.

Il problema si pone in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 ottobre 2016 e notificata a mezzo PEC il 28 ottobre 2016, mentre il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 26 aprile 2017, quindi nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., ma ben oltre la scadenza del termine c.d. "breve" di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Sostiene l'Avvocatura dello Stato che la notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace, in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidoneo a ricevere le notifiche telematiche. Si tratta, infatti, di un indirizzo risultante dall'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, l'indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall'Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali.

Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poichè solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. li 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685).

In continuità con il citato orientamento va affermato il seguente principio di diritto:

“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 *sexies*, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.

Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., e quindi il ricorso risulta tempestivamente proposto. (*Omissis*).

### **LA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AD INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ESTRATTO DAL REGISTRO INI-PEC: UN ABBAGLIO DELLA SUPREMA CORTE?**

MARTINO ZULBERTI

*Ricercatore*

*nell’Università di Milano*

1. – Con la sentenza n. 3709/19 la Corte di cassazione si occupa della questione se sia valida la notificazione effettuata dal difensore ad indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC.

In sintesi i fatti del caso.

L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza notificatale tramite PEC ad indirizzo estratto dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). L’impugnazione era proposta successivamente al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica indicato all’art. 325 c.p.c., ma nel rispetto del termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c.

Al fine di stabilirne la tempestività, la Corte si è chiesta se potesse ritenersi valida la notificazione della sentenza effettuata all’indirizzo di posta elettronica risultante nel registro INI-PEC e se, dunque, tale

notificazione fosse o non fosse idonea a far decorrere il termine c.d. breve per l'impugnazione.

La soluzione cui è approdata la Corte è stata in senso negativo, ritenendo nulla la notificazione della sentenza ad indirizzo PEC attinto dal registro INI-PEC, sì da ritenere ammissibile l'impugnazione proposta entro i sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, anziché entro i sessanta giorni dalla notificazione della stessa.

2. – Siffatta conclusione è stata argomentata attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali<sup>1</sup>, nei quale sarebbe stato stabilito – nella lettura operata dai giudici di legittimità –, per un verso, che la notificazione dell'impugnazione andrebbe effettuata all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e, per altro verso, che la notificazione della sentenza ad indirizzo PEC diverso da quello inserito in tale registro non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

In base a tali principi, la sentenza è giunta ad affermare che «Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 *sexies*, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo pec riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)».

3. – Un tale principio di diritto appare criticabile per varie ragioni.

Anzitutto, va puntualizzato che il domicilio digitale di cui all'art. 16-*sexies* d.l. n. 179/12 rileva esclusivamente in relazione ai casi in cui la notificazione al difensore vada effettuata, su istanza di parte, presso la cancelleria. Dal campo di applicazione di tale disposizione è per contro estranea l'ipotesi di notificazione personale alla parte, di cui pur discorre la

---

<sup>1</sup> Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139; Cass. 25 maggio 2018, n. 13224.

Corte<sup>2</sup>. Ad ogni buon conto, anche nei casi di notificazioni al difensore presso la cancelleria, l'art. 16-*sexies* cit. richiama espressamente il registro INI-PEC in alternativa al ReGIndE, ed inoltre, a ben vedere, i precedenti richiamati dalla sentenza in esame non hanno invero escluso la rilevanza del registro INI-PEC<sup>3</sup>.

Con riferimento, invece, alle notificazioni con modalità telematica ad opera del difensore, l'art. 3-*bis* l. n. 53/94 stabilisce che vadano eseguite all'indirizzo PEC risultante da pubblici registri. A sua volta, l'art. 16-*ter* d.l. n. 179/12 individua i pubblici registri dai quali può essere estratto l'indirizzo PEC al quale procedere alla notificazione. Più specificamente, nella versione di tale articolo introdotta, da ultimo, dal d.lgs. n. 217/17 viene fatto riferimento ai registri previsti dagli articoli 6-*bis*<sup>4</sup>, 6-*quater*<sup>5</sup> e 62<sup>6</sup> d.lgs. n. 82/05, dall'art. 16, comma 12°, del medesimo decreto legislativo<sup>7</sup>, dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/08, conv. con modif. dalla l. n. 2/09<sup>8</sup>, nonché al registro

---

<sup>2</sup> Una acritica ed errata applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte è stata fatta dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto non correttamente effettuata la notifica di un decreto ingiuntivo all'indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC: cfr. Trib. Cosenza 1 marzo 2019, in [www.ilprocessotelematico.it](http://www.ilprocessotelematico.it), con nota critica di F. TESTA.

<sup>3</sup> Cass. 25 maggio 2018, n. 13224 ha sostenuto che «l'unico indirizzo di posta elettronica criticata rilevante è quello risultante dagli elenchi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 *bis* [il registro INI-PEC, ndr], nonché dal ReGIndE, gestito dal Ministero della giustizia», su questa premessa escludendo che la notificazione possa essere effettuata al diverso indirizzo PEC che sia eventualmente indicato dalla parte negli atti di causa. In senso simile Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139 ha osservato, con riferimento all'art. 16 *sexies* d.l. n. 179/12 che «tale norma, dunque, nell'ambito della giurisdizione civile (...) impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al d. lgs. n. 82 del 2005, art. 6 *bis* (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia», con conseguente nullità della notificazione presso la cancelleria, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC per cause imputabili al destinatario.

<sup>4</sup> Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).

<sup>5</sup> Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

<sup>6</sup> A sensi dell'art. 3-*bis* d.l. n. 179/12 ogni cittadino può comunicare alla PA un proprio indirizzo PEC quale proprio domicilio digitale, che viene inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

<sup>7</sup> Elenco indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni.

<sup>8</sup> Registro delle imprese.

generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia<sup>9</sup>. In ragione di ciò, il principio di diritto affermato dalla Corte appare privo di fondamento positivo, laddove, anche con riferimento alla notificazione personale alla parte, ne limita la validità se effettuata ad indirizzo PEC inserito nel ReGIndE<sup>10</sup>.

4. – Sorge, infine, il dubbio se il problema giuridico che era chiamata a risolvere la Corte non fosse piuttosto quello della validità della notificazione effettuata ad indirizzo PEC risultante dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA); registro oggi disciplinato dall'art. 6-ter d.lgs. n. 82/05 e nel quale sono indicati «i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati». Difatti, si legge nel provvedimento in esame che la difesa erariale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza impugnata e sostenuto di conseguenza la tempestività del ricorso per cassazione in ragione del fatto che l'indirizzo PEC al quale era stata effettuata la notifica «viene utilizzato dall'Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziari». Il che fa pensare che tale indirizzo PEC fosse quello indicato nell'iPA e non nel registro INI-PEC, come, per contro, si legge nella sentenza<sup>11</sup>. Il registro iPA sino al 2014 poteva essere utilizzato per l'individuazione degli indirizzi PEC ai quali procedere con la notificazione, essendo annoverato dall'art. 16-ter d.l. n. 179/12 fra i pubblici registri. Il richiamo ad esso, però, è stato espunto dal contesto dell'art. 16-ter, per effetto dell'art. 45, comma 2°, lett. a), d.l. n. 90/2014, ragione per cui è oggi discussa la validità delle notificazioni effettuate agli indirizzi PEC ricavati da tale registro<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> In argomento, cfr. F. PORCELLI, *La posta elettronica certificata*, in G. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019, 131 ss.

<sup>10</sup> G. VITRANI, *I pubblici registri utilizzabili per la notifica telematica: la Cass. n. 3709/19 e i profili problematici*, in [www.ilprocessotelematico.it](http://www.ilprocessotelematico.it).

<sup>11</sup> Secondo il Presidente del CNF, come evidenziato nella lettera del 5 marzo 2019 inviata al Primo Presidente della Corte di cassazione, si tratterebbe di un errore materiale nel quale sarebbero incorsi i giudici di legittimità.

<sup>12</sup> L'orientamento prevalente appare orientato a negare che il registro iPA che possa essere considerato pubblico registro ai fini in questione: cfr. Cass. 9 gennaio 2019, n. 287; Cass. 11 maggio 2018, n. 7026. Conf. A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, Napoli, 2017, 230; L. DURELLO, *La notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'avvocato*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 1251; V.

-----

**Abstract**

L'Autore esamina il quesito se la notifica effettuata da un avvocato via PEC ad indirizzo del destinatario estratto dal Registro INI-PEC sia o non sia valida.

\*\*\*

*The Author examines the question whether the service by PEC to the email address present in the INI-PEC Register is valid or void.*

-----

---

DI GIACOMO, *Il processo civile telematico*, Milano, 2015, 263 s. In senso contrario, cfr. Cons. Stato 12 dicembre 2018, n. 7026; Trib. Milano 8 dicembre 2016, n. 33200, in [www.ilprocessociviletelematico.it](http://www.ilprocessociviletelematico.it), con nota critica di P. CALORIO.